



## COMUNE DI CALATABIANO

(Provincia di Catania)

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DELLA DIREZIONE LL., COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI REDAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVO AL SEGUENTE INTERVENTO: "PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE SAN GIORGIO PARALLELAMENTE ALLA SS. 114".

### Art. 1

Il Comune di Calatabiano C.F. 00462070871, rappresentato nella persona del Responsabile dell'Area Tecnica, Dr. Arch. Salvatore Leonardi, che d'ora in poi sarà indicato semplicemente "**l'Amministrazione**" affida al Dr. Ing. Giuseppe Carmelo Vadalà, nato a Piedimonte Etneo (CT), il 19/10/1970 con studio in Giardini Naxos (ME), Via Umberto, n. 328, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Messina al n. 2204, P.IVA: 02516950835, C.F.:VDLGPP70R19G597D, in seguito indicato semplicemente "**il professionista**" l'incarico per la redazione del progetto esecutivo, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché della successiva D.LL., misura, contabilità dei lavori relativi alla "*Realizzazione di una passerella pedonale sul Torrente San Giorgio, parallelamente alla SS. 114*", in forza alla determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

### Art. 2

Il professionista svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione e resta obbligato alla osservanza delle norme normativa generale ed attuativa in materia di lavori pubblici vigente, nonché in accordo al D.Lgs. n. 81/08 e loro ss.mm.ed ii., nonché della normativa in materia di opere pubbliche vigente nell'ambito della Regione Siciliana.

Inoltre nella redazione dei progetti devono essere osservate tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari, relative specificamente alla materia delle opere oggetto della presente, per progettazione e direzione, contabilità e collaudazione, ed in particolare quelle contenute nel D.M. 21 gennaio 1981 e successive eventuali integrazioni e modifiche concernente *"Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione"*.

Sia nello studio che nella sua compilazione, il progetto dovrà essere sviluppato in tutti i suoi particolari ed allegati, secondo le norme per la compilazione dei progetti di opere pubbliche di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e al D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, ed in base alle altre disposizioni che impartirà, eventualmente, in proposito l'Amministrazione.

Quanto indicato nella presente convenzione troverà applicazione sia per quanto concerne elaborati e prestazioni attinenti la progettazione esecutiva, che per quanto concerne la direzione dei lavori, misura e contabilità.

Si rappresenta che la prestazione professionale avrà inizio mediante la sottoscrizione della presente convenzione.

#### **Art. 3**

Il progetto, dovrà comprendere tutti gli elaborati tecnici grafici e descrittivi di cui alle prescrizioni contenute nell'art. 23, co. 8 del D. Lgs 50/2016, nonché degli artt. 33 e succ. del Regolamento Generale D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

#### **Art. 4**

Il professionista è tenuto a presentare all'Amministrazione il progetto esecutivo **entro gg. 15** dalla sottoscrizione del presente disciplinare, completo di ogni allegato, **in**

**originale in n. 2 copie complete** oltre una copia su supporto informatico, nonché le copie necessarie e finalizzate all'ottenimento dei N.O., pareri e quant'altro necessario per l'approvazione del progetto. Sono fatte salve eventuali sospensioni dei termini di consegna determinate da attività diverse (elaborati, studi, accertamenti, ecc.), che non competono al professionista incaricato, quali ad esempio esplorazioni del suolo edificatorio, indagini geologiche, geotecniche, chimico-fisiche, batteriologiche, autorizzazioni, permessi, accertamenti, ecc., competenti a pubblici uffici o affidati ad altri enti o professionisti, indispensabili per la redazione completa del progetto esecutivo, situazioni che dovranno essere prontamente manifestate dal professionista.

Qualora la presentazione degli elaborati del progetto venisse ritardata oltre il termine sopra indicato sarà applicata una penale giornaliera di **€ 50,00 (euro cinquanta/00)**, per ogni giorno di ritardo sino al raggiungimento del ritardo di giorni 15 che sarà trattenuta sul saldo del compenso. Oltre tale limite l'Ente si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto, senza obbligo di diffida o altro atto giudiziale. In tale circostanza l'Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e rimborso spese relativi all'opera eventualmente svolta.

Il professionista potrà avvalersi del subappalto limitatamente alle attività relative alle indagini geologiche, geotermiche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle prestazioni professionali. Resta, comunque, impregiudicata la responsabilità del progettista.

#### **Art. 5**

Prima dell'approvazione, il Responsabile Unico del procedimento procede in contraddittorio con il professionista a verificare la conformità del progetto esecutivo alla

normativa vigente ed al documento preliminare alla progettazione.

In caso di grave errore o omissione progettuale il professionista, se richiesto dall'Amministrazione, ha l'obbligo di riprogettare i lavori a proprio carico, senza costi ed oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

Resta nella facoltà dell'Amministrazione avvalersi della polizza assicurativa che il professionista dovrà stipulare per la copertura di tali errori ai sensi dell' art. 103 D.Lgs n. 50/2016.

Il progettista incaricato della progettazione esecutiva deve essere munito, a far data dall'approvazione amministrativa del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo.

La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale, fino alla sua produzione.

Il professionista si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed allegati, che si rendessero necessari, e che ad esso competono, per la approvazione del progetto stesso, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

L'inosservanza di tali obblighi comporta la perdita del diritto di ogni compenso sia per onorario che per rimborso spese.

Qualora le modifiche, ecc. comportino cambiamenti nella impostazione progettuale determinati da nuove o mutate esigenze autorizzate dall'Amministrazione, intervenute successivamente alla data di presentazione all'Amministrazione del progetto ese-

cutivo, al professionista spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera di cui al successivo art. 13.

Il professionista è tenuto a dare la propria collaborazione all'Amministrazione per tutte le seguenti incombenze inerenti l'approvazione o l'ottenimento di nulla-osta di altri Enti, senza che ciò possa comportare maggiorazione di onorario da parte del professionista, ovvero la verifica dell'iter burocratico di approvazione presso i vari enti per l'ottenimento di N.O., autorizzazioni e/o pareri, anticipando le somme richieste dagli enti medesimi per il rilascio di quanto richiesto, somme che verranno rimborsate al professionista, previa consegna delle relative attestazioni di pagamento, in uno con le somme di cui al successivo art. 11.

#### **Art. 6**

I prezzi unitari delle categorie di lavoro previste in progetto saranno quelli del prezzo regionale, vigenti alla data di presentazione del progetto.

Per le categorie di opere non contemplate nel suddetto prezzo o per eventuali scostamenti di prezzo, resi indispensabili da obiettive ragioni, i relativi prezzi unitari dovranno essere giustificati con apposite analisi i cui costi elementari saranno quelli di mercato corrente alla medesima data di presentazione del progetto. Nel caso in cui sia stato pubblicato un nuovo prezzo unico regionale, prima della indizione della gara, su parere motivato del Responsabile Unico del procedimento, il professionista è obbligato ad aggiornare i prezzi.

#### **Art. 7**

Il compenso professionale complessivo per la prestazione di questa fase progettuale, comprensivo di spese e compensi accessori, per tutte le prestazioni effettivamente eseguite e completate secondo quanto indicato nei precedenti articoli, viene pattuito in complessivi € 18.924,40, inclusivi di IVA ed oneri come per legge;

**Art. 8**

Il recesso dall'incarico da parte del progettista, nella fase di progettazione, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

**Art. 9**

Tutte le altre spese necessarie per la compilazione del progetto restano a completo carico del professionista, ad eccezione soltanto delle spese occorrenti per eventuali trivellazioni, studi geologici, studi geotecnici, accertamenti geognostici, apposizione di termini, capisaldi e simili, carte catastali, topografiche, accertamenti su opere esistenti che implicino impiego di attrezzature e manodopera, analisi di laboratorio, rilascio di autorizzazioni, concessioni, pareri igienico-sanitari, analisi chimico-fisiche e biologiche, previa presentazione di fatture e purché gli importi non superino le tariffe ed i prezzi correnti.

**Art. 10**

Oltre al rimborso spese di cui all'art. 9, alla corresponsione dell'onorario di cui all'art. 7, null'altro spetta al professionista a qualsiasi titolo, per l'incarico di cui all'art. 1 della presente convenzione.

**Art. 11**

Le somme per onorario e spese dovute per lo studio e la redazione del progetto esecutivo di cui alla presente convenzione, verranno corrisposte al professionista, entro sessanta giorni dall'approvazione amministrativa dello stesso e, ovviamente, solo dopo l'ottenimento dei pareri, delle autorizzazioni prescritte e l'approvazione in linea tecnica dello stesso.

**Art. 12**

Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione la quale potrà,

a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, ovvero introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempre ch  non venga, in definitiva, modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica o architettonica, o nei criteri informativi essenziali. Ove necessario il giudizio sull'esistenza di sostanziali modifiche nella parte artistica o architettonica   demandato al competente Ordine Professionale.

#### **Art. 13**

Tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dall'Amministrazione tra gli avvocati dello Stato o tra i componenti dell'Ufficio legislativo e legale della Regione con la qualifica di avvocato, uno dal professionista ed il terzo da designarsi d'intesa tra le parti o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale competente.

#### **Art. 14**

Sono a carico del professionista tutte le spese del presente atto, quelle di registrazione e le consequenziali nonch  le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

Restano a carico dell'Amministrazione le eventuali somme da corrispondere all'Ordine professionale per il rilascio del parere sulla parcella.

#### **Art. 15**

La direzione Lavori dovr  essere svolta conformemente ai compiti previsti dalla nor-

mativa vigente in materia di LL.PP.;

Qualora il direttore dei lavori non osservi quanto disposto nel presente articolo l'Amministrazione aggiudicatrice, fermo restando le sanzioni già previste dalla normativa vigente, provvede nei casi di particolare gravità, alla revoca dell'incarico.

#### **Art. 16**

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:

a) Il Dr. Arch. Salvatore Leonardi n. q. come sopra e per ragioni della carica ricoperta presso il Comune di Calatabiano Piazza Vittorio Emanuele, n. 32;

b) Il professionista presso il proprio recapito in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ - tel/fax \_\_\_\_\_

Il professionista con la sottoscrizione della presente convenzione dichiara sotto la propria personale responsabilità di non avere rapporti con l'Amministrazione o altri Enti Pubblici che ostino all'esercizio della libera professione, né altri rapporti che possano essere in contrasto con l'incarico ricevuto.

#### **Art. 17**

Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare, si fa riferimento alla legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti, e al D.M. 04/04/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 18**

La presente convenzione è già impegnativa per il professionista, ed è soggetta a registrazione presso il competente Ufficio Registro.

Letto, confermato e sottoscritto a Calatabiano li \_\_\_\_\_

Il Professionista

Per l'Amministrazione

**Si intendono espressamente approvati gli artt. 5, 15, 16 e 18.**

Il Professionista

Per l'Amministrazione